SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

98A8441

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 1998, n. **333.**

Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 93/119/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

Vista la legge 2 agosto 1978, n. 439, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 74/577/CEE, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione ed all'abbattimento degli animali allevati detenuti per la produzione di carni, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché all'abbattimento degli animali a fini di profilassi e lotta contro le malattie infettive e diffusive.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni contro il maltrattamento degli animali, il presente decreto non si applica:

a) alle prove tecniche o scientifiche di metodi da utilizzare nelle attività di cui al comma 1, eseguite sotto il controllo dell'autorità competente;

b) agli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive;

c) alla selvaggina abbattuta conformemente all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, e successive modifiche.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento e la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali di cui all'articolo 5, comma 1;

b) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, fino ai locali o ai luoghi di macellazione;

c) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonché aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione;

d) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;

e) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte;

f) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;

g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento;

h) autorità competente: il Ministero della sanità, il servizio veterinario della regione o provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; tuttavia per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi è l'autorità religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni; questa opera sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per le altre disposizioni contenute nel presente decreto.

2. I titolari degli stabilimenti di macellazione presso i quali si intende macellare secondo determinati riti religiosi comunicano all'autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della sanità, di essere in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 3.

1. Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Art. 4.

1. La costruzione, gli impianti e l'attrezzatura dei macelli, nonché il loro funzionamento devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Art. 5.

1. I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere:

a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato *A*;

b) immobilizzati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato *B*;

c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato *C*;

d) dissanguati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato *D*.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*.

3. Gli stabilimenti che beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, e successive modifiche, nonché agli articoli 4 e 12 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, purché siano comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3, possono derogare:

a) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, per i bovini;

b) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché ai procedimenti di stordimento ed abbattimento prescritti all'allegato *C*, per i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini.

Art. 6.

1. Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformità alle disposizioni del presente decreto; l'accertamento della loro conformità ed idoneità ad assicurare tali esigenze specifiche è effettuato dal veterinario ufficiale che ne controlla anche regolarmente il buono stato.

2. Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.

Art. 7.

1. Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento di animali possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attività in modo umanitario ed efficace.

2. L'autorità competente si accerta dell'idoneità, delle capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione.

Art. 8.

1. L'ispezione e la sorveglianza dei macelli per accertare il rispetto delle disposizioni del presente decreto sono effettuati dall'autorità competente in qualsiasi momento anche in occasione di ispezioni rivolte ad altri fini.

Art. 9.

1. Le disposizioni fissate nelle lettere *b), c)* e *d)* dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche nei casi in cui gli animali, ivi indicati, vengono macellati in luogo diverso dal macello.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nei casi di macellazione a domicilio da parte di privati di volatili da cortile, conigli, suini, ovini e caprini per consumo familiare, le prescrizioni fissate nelle lettere *b), c)* e *d)* dell'articolo 5, comma 1, non si applicano, purché siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3 e gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina siano stati storditi in precedenza.

Art. 10.

1. La macellazione e l'abbattimento, a fini di profilassi, degli animali di cui all'articolo 5, comma 1, devono avvenire in conformità delle disposizioni di cui all'allegato *E*.

2. Gli animali da pelliccia devono essere abbattuti, in conformità delle disposizioni di cui all'allegato *F*.

3. I pulcini di un giorno, come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e gli embrioni in eccedenza negli incubatoi, da eliminare, sono abbattuti il più rapidamente possibile, in conformità delle disposizioni di cui all'allegato *G*.

Art. 11.

1. Le disposizioni previste agli articoli 9 e 10 non si applicano agli animali che devono essere abbattuti immediatamente per motivi d'emergenza.

Art. 12.

1. Gli animali feriti o malati devono essere macellati o abbattuti sul posto; il veterinario ufficiale può, tuttavia, autorizzare il loro trasporto per la macellazione o l'abbattimento purché ciò non comporti ulteriori sofferenze.

Art. 13.

1. Le autorità competenti assicurano la necessaria collaborazione ed assistenza agli esperti della Commissione europea incaricati di effettuare controlli per verificare l'applicazione delle norme previste nel presente decreto.

Art. 14.

1. Il certificato sanitario che accompagna le carni provenienti da un paese terzo deve essere completato dall'attestazione che le carni stesse sono state ottenute dagli animali di cui all'articolo 5, macellati nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle previste nel presente decreto.

Art. 15.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1, nonché agli articoli 9 e 10 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.

2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duemilioni a lire dodicimilioni.

3. Le regioni che hanno stabilito sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base alla delega contenuta all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, per i casi di inosservanza alle prescrizioni poste a tutela degli animali destinati all'abbattimento, adeguano i contenuti delle leggi regionali disciplinanti la materia ai principi del presente decreto, nonché ai limiti minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai commi 1 e 2.

Art. 16.

1. È abrogata la legge 2 agosto 1978, n. 439.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO *A*
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*)

DISPOSIZIONI APPLICABILI
AL TRASFERIMENTO E ALLA STABULAZIONE
DEGLI ANIMALI NEI MACELLI

I. *Disposizioni generali.*

1. I macelli predisposti per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto devono disporre di tali impianti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli animali devono essere scaricati il più presto possibile dopo il loro arrivo. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti da variazioni eccezionali delle condizioni climatiche e godere di una ventilazione adeguata.

3. Gli animali che rischiano di ferirsi reciprocamente a causa della specie, del sesso, dell'età o dell'origine devono essere tenuti separati.

4. Gli animali devono essere protetti da condizioni climatiche avverse. Qualora siano stati sottoposti a temperature elevate e caratterizzate da un alto tenore di umidità, gli animali devono essere rinfrescati con metodi appropriati.

5. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono essere controllati almeno ogni mattina e ogni sera.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, gli animali che hanno accusato sofferenze o dolori durante il trasporto o fin dal loro arrivo al macello e gli animali non svezzati devono essere macellati immediatamente. Qualora ciò non sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e macellati quanto prima e comunque entro le due ore successive. Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto oppure, se ciò è possibile e non comporta alcuna inutile sofferenza, trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale per la macellazione di emergenza.

II. *Disposizioni relative agli animali consegnati mediante mezzi di trasporto diversi dai contenitori.*

1. I macelli dotati di dispositivi previsti per lo scarico degli animali devono avere un pavimento antisdrucciolevole e, ove occorra, essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di protezione che evitino la caduta degli animali. Le rampe di uscita o di accesso devono avere la minima inclinazione possibile.

2. Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati, eccitati o maltrattati e occorre evitare che essi possano capovolgersi. Gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello in una maniera che causi loro dolori o sofferenze inutili. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.

3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Si possono usare strumenti soltanto per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi. Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono essere usati soltanto per i bovini adulti e i suini che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino più di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi; le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori.

4. Gli animali non devono essere percossi, né subire pressioni su qualsiasi parte sensibile del corpo. In particolare, non si deve loro schiacciare, torcere o rompere la coda, né afferrarne gli occhi. È vietato colpire o prendere a calci gli animali.

5. Gli animali non devono essere trasportati nel luogo di macellazione se non possono essere immediatamente macellati. Qualora non vengano macellati immediatamente dopo il loro arrivo, gli animali devono essere condotti nei locali di stabulazione.

6. Fatte salve le deroghe concesse in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE, i macelli devono disporre di un numero sufficiente di stalle e recinti per l'adeguata stabulazione degli animali, in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo.

7. Oltre che ottemperare altre norme comunitarie in materia, i locali di stabulazione devono essere dotati di:

– pavimenti tali da ridurre al minimo il rischio che gli animali sdrucciolino e subiscano lesioni;

– adeguata ventilazione, tenendo conto delle temperature minime e massime e del grado di umidità prevedibili. In caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di emergenza per far fronte a guasti eventuali;

– illuminazione di intensità sufficiente a consentire l'ispezione di tutti gli animali in qualsiasi circostanza; ove necessario dovrà essere disponibile un adeguato sistema di illuminazione artificiale sostitutivo;

– eventualmente, attrezzi per legare gli animali;

– qualora sia necessario, opportuno materiale da lettiera per tutti gli animali che di notte siano collocati nei locali di stabulazione.

8. Qualora, oltre ai locali di stabulazione menzionati più sopra, i macelli dispongano anche di aree di stabulazione aperta, non dotate di ripari o di zone ombrose, occorre provvedere a un'adeguata protezione dal maltempo. Le aree di stabulazione aperta vanno mantenute in condizioni tali da non esporre gli animali a rischi di carattere fisico, chimico o di altro genere.

9. Gli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono sempre poter disporre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati. Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere alimentati; successivamente devono essere loro somministrati moderati quantitativi di foraggio, ad intervalli appropriati.

10. Gli animali che restano nel macello dodici ore o più devono essere lasciati nei locali di stabulazione, ove occorra legati, ma con la possibilità di coricarsi senza difficoltà. Se non sono tenuti legati, gli animali devono essere alimentati in modo da poter mangiare indisturbati.

III. *Disposizioni relative agli animali consegnati in contenitori.*

1. I contenitori nei quali sono trasportati gli animali devono essere maneggiati con cura e non devono essere gettati o lasciati cadere a terra o rovesciati. Se possibile, essi devono essere caricati e scaricati in posizione orizzontale mediante mezzi meccanici.

2. Gli animali consegnati in contenitori a fondo flessibile o perforato devono essere scaricati con particolare attenzione, in modo da evitare lesioni. Se del caso, gli animali devono essere scaricati individualmente dai contenitori stessi.

3. Gli animali che sono stati trasportati in contenitori devono essere macellati il più presto possibile; in caso contrario, se necessario, occorre fornire loro acqua e foraggio, conformemente alle disposizioni del punto II.9.

ALLEGATO *B*
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*)

IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI PRIMA DI ESSERE STORDITI, MACELLATI O ABBATTUTI

1. Gli animali devono essere immobilizzati nel modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.

Tuttavia, in caso di macellazione rituale, è obbligatoria l'immobilizzazione degli animali della specie bovina prima della macellazione con metodo meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonché qualsiasi ferita o contusione agli animali.

2. Gli animali non devono essere legati per le zampe né devono essere sospesi prima di essere storditi o abbattuti. Tuttavia i volatili da cortile e i conigli possono essere sospesi per essere macellati, purché vengano prese le appropriate misure affinché, quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi.

D'altra parte, il fatto di bloccare un animale in un sistema di contenzione non può essere considerato in nessun caso come una sospensione.

3. Gli animali che vengono storditi o abbattuti con mezzi meccanici o elettrici che agiscono sulla testa, devono essere presentati in una posizione tale che lo strumento possa essere applicato e manovrato senza difficoltà, in modo corretto e per la durata appropriata. Per i solipedi e i bovini l'autorità competente può tuttavia autorizzare il ricorso a strumenti appropriati per limitare i movimenti della testa.

4. I dispositivi elettrici di stordimento non devono essere usati per bloccare o immobilizzare gli animali o per farli muovere.

ALLEGATO *C*
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *c*)

STORDIMENTO E ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DIVERSI DAGLI ANIMALI DA PELLICCIA

I. METODI AMMESSI.

A. *Stordimento:*

1) pistola a proiettile captivo;

2) commozione cerebrale;

3) elettronarcosi;

4) esposizione al biossido di carbonio.

B. *Abbattimento:*

1) pistola o fucile a proiettile libero;

2) elettrocuzione;

3) esposizione al biossido di carbonio.

C. L'autorità competente può tuttavia autorizzare la decapitazione, la dislocazione del collo e l'impiego del «cassone a vuoto» come metodo di abbattimento per talune specie determinate, sempreché siano osservate le disposizioni dell'articolo 3 e le disposizioni specifiche del punto III del presente allegato.

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO STORDIMENTO.

Lo stordimento non deve essere praticato se non è possibile l'immediato dissanguamento degli animali.

1. *Pistola a proiettile captivo:*

a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare per i bovini è proibito sparare il colpo dietro le corna nello spazio tra le orecchie.

Per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato nel punto suddetto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca; il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono;

b) quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l'operatore deve controllare che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo strumento non può essere riutilizzato fino a che sia stato riparato;

c) gli animali non devono essere sistemati in un box per lo stordimento se l'operatore incaricato di stordirli non è pronto a operare fin dal momento in cui l'animale vi è introdotto. Un animale non deve avere la testa immobilizzata finché l'operatore non è pronto a stordirlo.

2. *Percussione:*

a) questo metodo è ammesso soltanto se si utilizza uno strumento a funzionamento meccanico che procuri una scossa al cervello. L'operatore accerta che lo strumento sia posto in posizione corretta e che venga applicata la cartuccia avente la forza adeguata, secondo le istruzioni del fabbricante, per produrre un colpo efficace senza frattura del cranio;

b) tuttavia nel caso di piccole quantità di conigli, qualora li si colpisca al cranio in modo non meccanico, l'operazione deve essere effettuata in maniera che l'animale passi immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante fino alla morte e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3.

3. *Elettronarcosi:*

A. Elettrodi:

1) gli elettrodi devono essere posti intorno al cervello in modo da consentire alla corrente di attraversarlo. Occorre inoltre prendere le misure appropriate per ottenere un corretto contatto elettrico e segnatamente rimuovere il vello in eccedenza o umidificare la pelle;

2) se gli animali sono storditi individualmente, l'apparecchio deve:

a) essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza del carico ed impedisca il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa;

b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale;

c) essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata.

B. Bagni d'acqua:

1) qualora si utilizzi il metodo di stordimento con bagni d'acqua per i volatili da cortile, il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli stessi.

L'intensità e la durata della corrente utilizzata in questo caso sono determinate dall'autorità competente in modo da garantire che l'animale passi immediatamente a uno stato di incoscienza persistente fino alla morte;

2) qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sarà mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili;

3) occorre prendere le misure appropriate per garantire un buon passaggio della corrente e segnatamente un contatto corretto e l'umidificazione di detto contatto tra le zampe e i ganci di sospensione;

4) i bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondità appropriate per il tipo di volatili da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca;

5) se necessario deve essere possibile un intervento manuale diretto.

4. *Esposizioni al biossido di carbonio:*

1) la concentrazione di carbonio per lo stordimento dei suini non deve essere inferiore al 70% in volume;

2) la cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si possano ferire o possano subire compressioni al petto e da permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi. Il meccanismo di instradamento e la cella devono essere adeguatamente illuminati, in modo che un suino possa vedere altri suini o l'ambiente circostante;

3) la cella deve essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto;

4) i suini devono essere disposti in recinti o in contenitori in modo tale che un suino possa vedere altri suini ed essere convogliato nella cella contenente gas entro trenta secondi dal momento dell'entrata nell'impianto. Essi devono essere convogliati il più rapidamente possibile dalla soglia al punto di massima concentrazione di gas ed essere esposti al gas per un tempo sufficiente per rimanere in stato di incoscienza fino a che la morte sopraggiunga.

III. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ABBATTIMENTO.

1. *Pistola o fucile a proiettili liberi.*

Questi metodi che possono essere impiegati per l'abbattimento di varie specie e segnatamente per la grossa selvaggina d'allevamento e i cervidi, sono subordinati all'autorizzazione dell'autorità competente che dovrà in particolare assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva.

2. *Decapitazione e dislocazione del collo.*

Questi metodi, utilizzati unicamente per l'abbattimento di volatili da cortile, sono subordinati all'autorizzazione da parte dell'autorità competente che dovrà segnatamente assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3.

3. *Elettrocuzione e biossido di carbonio.*

L'autorità competente può autorizzare l'abbattimento di varie specie mediante tali metodi sempreché siano rispettate, oltre alle disposizioni dell'articolo 3, le disposizioni specifiche di cui ai punti 3 e 4 del punto II del presente allegato; a tal fine, essa fissa inoltre l'intensità e la durata della corrente utilizzata, nonché la concentrazione di biossido di carbonio e la durata di esposizione ad esso.

4. *Cassone a vuoto.*

Questo metodo, riservato all'abbattimento senza dissanguamento di taluni animali da consumo appartenenti a specie di selvaggina da allevamento (quaglie, pernici e fagiani) è subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente che si accerta, oltre che dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3:

– che gli animali siano posti in un cassone a tenuta stagna nel quale viene raggiunto rapidamente il vuoto mediante una potente pompa elettrica;

– che la depressione d'aria sia mantenuta fino alla morte degli animali;

– che gli animali siano sottoposti a contenzione in gruppo, in contenitori da trasporto inseribili nel cassone a vuoto, di dimensioni proporzionate allo scopo.

ALLEGATO *D*
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *d*)

DISSANGUAMENTO DEGLI ANIMALI

1. Per gli animali che sono stati storditi, l'operazione di dissanguamento deve iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo. Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza.

2. Il dissanguamento degli animali deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.

Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali né alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento.

3. Il responsabile dello stordimento, impastoiamento, carico e dissanguamento degli animali, deve eseguirle consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale.

4. Se i volatili da cortile vengono dissanguati mediante decapitazione eseguita automaticamente, dev'essere possibile l'intervento manuale diretto, in modo che, in caso di mancato funzionamento del dispositivo, l'animale possa essere macellato immediatamente.

ALLEGATO *E*
(previsto dall'articolo 10, comma 1)

METODI DI ABBATTIMENTO NEL QUADRO DELLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE

METODI AMMESSI.

Qualsiasi metodo ammesso conformemente alle disposizioni dell'allegato *C* e che garantisca la morte certa.

L'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, può autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento degli animali sensibili assicurandosi segnatamente che:

– qualora si ricorra a metodi che non causano morte immediata (ad esempio l'uso della pistola a proiettile captivo), siano prese le misure appropriate per abbattere gli animali il più presto possibile e ad ogni modo prima che riprendano conoscenza;

– nessun'altra operazione venga iniziata sugli animali finché essa non ne abbia constatato la morte.

ALLEGATO *F*
(previsto dall'articolo 10, comma 2)

METODI DI ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA

I. METODI AMMESSI.

1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello.

2. Iniezione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche.

3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.

4. Esposizione al monossido di carbonio.

5. Esposizione al cloroformio.

6. Esposizione al biossido di carbonio.

L'autorità competente decide del metodo più appropriato di abbattimento per le varie specie in questione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3.

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE.

1. *Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello:*

a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale;

b) tale metodo è ammesso soltanto se immediatamente seguito da dissanguamento.

2. *Inoculazione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche.*

Possono essere utilizzati soltanto gli anestetici che causano immediata perdita di conoscenza seguita da morte e unicamente se somministrati nelle dosi e con i metodi di inoculazione appropriati.

3. *Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.*

Gli elettrodi devono essere disposti in modo da colpire il cervello ed il cuore, restando inteso che il livello minimo dell'intensità di corrente deve comportare la perdita immediata della conoscenza e causare l'arresto cardiaco. Tuttavia per quanto riguarda le volpi, in caso di applicazione degli elettrodi in bocca e nel retto, occorre applicare per almeno tre secondi una corrente di intensità media pari a 0,3 A.

4. *Esposizione al monossido di carbonio:*

a) la cella in cui gli animali sono esposti ai gas deve essere concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;

b) gli animali devono essere introdotti nella cella soltanto quando in essa sia stata raggiunta una concentrazione di monossido di carbonio almeno dell'1% in volume, proveniente da una fonte di monossido di carbonio alla concentrazione del 100%;

c) il gas prodotto da un motore specialmente adattato all'uopo può essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincillà purché i test abbiano dimostrato che il gas utilizzato:

- è stato raffreddato in maniera appropriata;
- è stato sufficientemente filtrato;
- è esente da qualsiasi materiale o gas irritante;
- che gli animali possono essere introdotti soltanto quando la concentrazione di monossido di carbonio raggiunge almeno l'1% in volume;

d) quando viene inalato, il gas deve produrre anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;

e) gli animali devono restare nella cella finché non siano morti.

5. *Esposizione al cloroformio.*

L'esposizione al cloroformio può essere impiegata per l'abbattimento dei cincillà purché:

a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;

b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto se questa contiene un composto saturo cloroformio/aria;

c) quando viene inalato, il gas provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;

d) gli animali restino nella cella finché non siano morti.

6. *Esposizione al biossido di carbonio.*

Il biossido di carbonio può essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincillà purché:

a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;

b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto qualora l'atmosfera presenti la massima concentrazione possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100%;

c) il gas, quando viene inalato, provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;

d) gli animali restino nella cella finché non siano morti.

ALLEGATO *G*
(previsto dall'articolo 10, comma 3)

ELIMINAZIONE DI PULCINI E EMBRIONI IN ECCEDENZA NEGLI INCUBATORI E DA ELIMINARE

I. METODI AUTORIZZATI DI ABBATTIMENTO DEI PULCINI.

1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida.

2. Esposizione al biossido di carbonio.

3. L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purché rispettino le disposizioni dell'articolo 3.

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE.

1. *Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida:*

a) gli animali devono essere abbattuti mediante un dispositivo munito di lame a rapida rotazione o protuberanze di spugna;

b) la capacità del dispositivo deve essere tale che tutti gli animali, anche se numerosi, vengano direttamente uccisi.

2. *Esposizione al biossido di carbonio:*

a) gli animali devono essere posti in un'atmosfera contenente la concentrazione massima possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100%;

b) gli animali devono restare nell'atmosfera sopra definita finché non siano morti.

III. METODI AMMESSI PER L'ELIMINAZIONE DI EMBRIONI.

1. Per l'uccisione istantanea di tutti gli embrioni vivi, tutti i rifiuti dei centri di incubazione devono essere trattati mediante il dispositivo meccanico descritto al punto II.1.

2. L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purché rispettino le disposizioni dell'articolo 3.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)».

— La direttiva 93/119/CE è pubblicata in GUCE n. L 340 del 31 dicembre 1993.

— La legge 2 agosto 1978, n. 439, reca: «Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione».

— La direttiva 74/577/CEE è pubblicata in GUCE n. L 316 del 26 novembre 1974.

Nota all'art. 1:

— Il D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607, reca: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni». L'art. 3 del suddetto D.P.R. così recita:

«Art. 3. — 1. Le carni di selvaggina devono:

a) provenire da selvaggina che:

1) sia stata uccisa in un territorio di caccia e con i mezzi autorizzati dalla vigente normativa che disciplina la caccia;

2) non sia stata cacciata in una zona soggetta a restrizioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro successive modifiche oppure da un territorio di caccia sottoposto a restrizioni in applicazione degli articoli 10 e 11 del presente regolamento;

3) sia stata preparata, appena uccisa, conformemente all'allegato I, capitolo III, e trasportata, entro un termine massimo di dodici ore, in un centro di lavorazione quale previsto alla lettera *b)* oppure in un centro di raccolta per essere portata alle temperature previste nell'allegato I, capitolo III, e poi condotta verso un centro di lavorazione quale previsto alla lettera *b)* entro un termine di dodici ore; il Ministero della sanità può fissare con proprio decreto un termine entro il quale deve essere effettuato il trasporto da un centro di raccolta a un centro di lavorazione situati in zone geograficamente lontane tra loro tenendo conto delle condizioni climatiche; tale termine deve comunque consentire al veterinario ufficiale del centro di lavorazione di effettuare in condizioni soddisfacenti l'ispezione *post-mortem* di cui all'allegato I, capitolo V;

b) essere ottenute:

1) in un centro di lavorazione della selvaggina che soddisfi le condizioni generali indicate nell'allegato I, capitoli I e II, e che sia riconosciuto conformemente all'art. 7;

2) se si tratta di selvaggina di grossa taglia, anche in uno stabilimento riconosciuto conformemente al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, o, se si tratta di selvaggina di piccola taglia, anche in uno stabilimento riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, o al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche, purché gli stabilimenti siano stati riconosciuti in conformità all'art. 7, comma 3; l'operazione di scuoiatura dei capi di selvaggina deve avvenire in locali separati o in tempi diversi rispetto alla macellazione delle specie di cui ai citati decreti e siano adottate misure idonee a distinguere le carni di selvaggina da quelle delle altre specie;

c) provenire da animali uccisi che il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad esame visivo:

1) per rilevare eventuali anomalie; a tal fine il veterinario ufficiale può avvalersi, per la sua diagnosi, di ogni informazione fornita dal cacciatore sul comportamento dell'animale prima dell'abbattimento, eventualmente sulla base di un modello di dichiarazione predisposto con provvedimento del Ministero della sanità, di intesa con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

2) per verificare che la morte non sia dovuta a cause diverse dalla caccia;

d) provenire da capi interi di selvaggina:

1) che siano stati manipolati in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità all'allegato I, capitoli III e IV;

2) che siano stati sottoposti, in conformità dell'allegato I, capitolo V, ad un'ispezione *post-mortem* effettuata dal veterinario ufficiale che può avvalersi di ausiliari, sotto il suo controllo e responsabilità, limitatamente alle operazioni di pura manualità;

3) che non presentino alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche, sopraggiunte a causa dell'abbattimento, o di malformazioni o di alterazioni localizzate, purché sia constatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che tali lesioni, malformazioni o alterazioni non rendano le carni inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

4) dei quali, se si tratta di capi interi di selvaggina di piccola taglia che non è stata eviscerata immediatamente dopo l'uccisione conformemente all'allegato I, capitolo V, punto 1, un campione rappresentativo della stessa provenienza sia stato sottoposto dal veterinario ufficiale ad ispezione sanitaria. Se constata la presenza di una

malattia trasmissibile all'uomo o difetti quali quelli previsti all'allegato I, capitolo V, punto 4, il veterinario ufficiale deve estendere il controllo ed, in funzione del risultato, escludere l'intero lotto dal consumo umano oppure procedere all'ispezione di ogni singola carcassa».

Nota all'art. 2:

— Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, reca: «Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche». L'art. 2, comma 1, lettera *g)*, del suddetto decreto così recita:

«*g)* veterinario ufficiale: veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio responsabile della vigilanza e dell'ispezione nello stabilimento».

Note all'art. 5:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, vedi in nota all'art. 2. L'art. 5 del suddetto decreto così recita:

«Art. 5. — Le carni fresche prodotte conformemente alle disposizioni del presente decreto e immagazzinate, sotto controllo doganale, in un deposito frigorifero di un Paese terzo riconosciuto conformemente al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e che non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo che per il magazzinaggio, devono:

a) soddisfare alle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;

b) offrire le garanzie specifiche concernenti il controllo e la certificazione del rispetto delle condizioni di magazzinaggio e di trasporto;

c) essere accompagnate dai certificati di sanità e di polizia veterinaria previsti all'art. 16 del citato regolamento».

— Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sui mercato di carni fresche di volatili da cortile». Gli articoli 4 e 12 del suddetto D.P.R. così recitano:

«Art. 4 *(Deroghe per gli agricoltori)*. — 1. Le norme di cui all'art. 3, comma 1, non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile provenienti da aziende di agricoltori la cui produzione annuale è inferiore a l0.000 capi di volatili da cortile e cedute in piccole quantità:

a) direttamente al consumatore finale nell'azienda o sul mercato settimanale più vicino alla loro azienda;

b) ad un dettagliante per la vendita diretta al consumatore finale a condizione che il primo eserciti la sua attività nella stessa località del produttore o in una località vicina.

2. Quanto previsto al comma 1 non si applica in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e per corrispondenza.

3. L'autorità sanitaria regionale provvede con apposite norme, ove lo ritenga necessario in relazione alle modalità e alla entità della cessione di cui al comma 1, a regolare l'attività di vigilanza veterinaria sulle aziende e a stabilire i requisiti igienici minimi dei locali, da autorizzare ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, ove si effettua la macellazione.

4 Le deroghe di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni di sezionamento».

«Art. 12 *(Deroghe)*. — 1. In deroga al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, i volatili da cortile destinati alla produzione di fegato grasso possono essere storditi, dissanguati e spiumati nell'allevamento di origine a condizione che tali operazioni siano effettuate in un locale separato conforme all'allegato I, capitolo II, punto 14, lettera *b)*, e che, conformemente all'allegato I, capitolo XV, le carcasse non eviscerate siano trasportate immediatamente in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e provvisto del locale speciale di cui all'allegato I, capitolo III, punto 15, lettera *b)*, secondo trattino, lettera *ii)*, dove le carcasse devono essere eviscerate entro ventiquattro ore sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

2. È consentito il procedimento di raffreddamento delle carcasse di volatili da cortile per immersione in acqua, purché effettuato in conformità alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo VII, punti 42 e 43.

3. La commercializzazione delle carni fresche ottenute con il procedimento di cui al comma 2 è consentita solo a condizione che le carcasse siano state immediatamente congelate o surgelate.

4. Qualora si faccia ricorso al procedimento di cui al comma 2, ne deve essere fatta menzione nei documenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *i)*».

Nota all'art. 10:

— Il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, reca: «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova». L'art. 2, comma 2, lettera *c)*, così recita:

«*c)* pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia possono essere state nutrite».

Note all'art. 15:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».

— La legge 14 ottobre 1985, n. 623, reca: «Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979». L'art. 5 della suddetta legge così recita:

«Art. 5. — Per le violazioni delle sottoelencate norme delle convenzioni di cui all'art. 1 saranno comminate con leggi regionali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprese tra i limiti minimo e massimo di seguito indicati:

da L. 100.000 a L. 1.000.000 a chiunque procuri agli animali sofferenze o dolori inutili in violazione dell'art. 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell'art. 3, comma secondo, dell'art. 4, comma secondo, dell'art. 7, commi secondo, terzo e ottavo, della convenzione sulla protezione degli animali da macello;

da L. 300.000 a L. 3.000.000 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'art. 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'art. 3, comma primo, dall'art. 4, comma primo, dall'art. 6, dall'art. 7, commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo, dall'art. 8 e dall'art. 9 della convenzione sulla protezione degli animali da macello;

da L. 500.000 a L. 5.000.000 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la libertà di movimento e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati all'art. 4 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'art. 4, comma terzo, e dagli articoli 5, 12, 13, 14, 15 e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello».

Nota all'art. 16:

— La legge 2 agosto 1978, n. 439, reca: «Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione».

98G0385

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 settembre 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Elena Sarria Sebastian, nata a Bilbao l'8 marzo 1970, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo - il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso - come attestato dal «Colegio Oficial de Psicologos» di Madrid cui la richiedente è iscritta dal 3 gennaio 1994, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «licenciada en Filosofia y Ciencias de la Education - Seccion Psicologìa-» conseguito presso l'Università di Deusto in data 28 settembre 1993;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Alla sig.ra Elena Sarria Sebastian, nata a Bilbao l'8 marzo 1970, cittadina spagnola sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 settembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A8450

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, prot. 19283 del 16 giugno 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla partecipazione di tutto il personale ad una assemblea sindacale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL 17 NOVEMBRE 1997

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A8449

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 settembre 1998.

Seconda variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, esercizio finanziario 1998.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il decreto 25 febbraio 1998, n. 35/I/98 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione 1998 del Fondo già citato e del successivo decreto n. 229 del 12 giugno 1998;

Vista la nota n. 179366 del 7 agosto 1998, con la quale il Ministero del tesoro ha trasferito i fondi relativi al programma Fondo sociale europeo 936034/I/6 di L. 40.712.418.324;

Vista la nota n. 29270/SEGR dell'11 maggio 1998, con la quale si chiede l'integrazione ai capitoli di spesa 5003 e 5004 rispettivamente di L. 1.500.000.000 e L. 3.979.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Al bilancio di previsione 1998 del Fondo di rotazione per la formazione professionale per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui l'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, sono apportate le seguenti variazioni:

SEZIONE ENTRATE

Variazione in aumento:

Cap. 4001 - Somme affluite dalla CEE-FSE per il finanziamento delle attività di formazione professionale gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . L. 40.712.418.324

SEZIONE USCITE

Variazione in diminuzione:

Cap. 7029 - Fondo di riserva per finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 . . . . L. 5.479.000.000

SEZIONE SPESE

Variazione in aumento:

Cap. 5003 - Spese legali oneri liquidazione enti formazione, consulenze oneri commissioni aggiudicatrici gare d'appalto . . . . L. 1.500.000.000

Cap. 5004 - Gestione sistema informatico FSE/Ministero/regioni L. 3.979.000.000

Totale . . . L. 5.479.000.000

Cap. 9001 - Somme da erogare agli organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi nei progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . L. 40.712.418.324

Totale . . . L. 40.712.418.324

Art. 2.

Sono approvate le variazioni di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1998 del Fondo di rotazione citate nelle premesse di cui al precedente articolo.

Roma, 22 settembre 1998

Il Ministro: TREU

98A8496

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 settembre 1998.

Revoca di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Artena S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993, con cui ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 233/1986 la società «Artena S.p.a.», con sede in Milano, è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nominati gli organi della procedura, emanato a seguito della sentenza n. 161 del 15-16 febbraio 1993, del tribunale di Milano - Sezione fallimenti, con cui venne dichiarata la conversione della procedura fallimentare della società Artena S.p.a. in procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 2091/1995 del 2 febbraio 1995, emessa dal tribunale di Milano e depositata in data 23 febbraio 1995, con la quale viene revocata la precedente sentenza n. 161/93 e dichiarata la società Artena S.p.a. soggetta alla procedura fallimentare;

Vista la successiva sentenza n. 2590/95 della Corte di appello di Milano del 29 ottobre 1997/10 febbraio 1998, notificata in data 20 aprile 1998, alla procedura appellante, con cui viene confermata la sentenza n. 2091/95 del 2 febbraio 1995, impugata;

Considerato che la sentenza della Corte di appello è divenuta definitiva, poiché i commissari liquidatori hanno fatto sapere di non voler proseguire nell'azione;

Ritenuto pertanto che, in applicazione della sentenza n. 2091/95 del tribunale di Milano, occorre provvedere alla revoca del proprio provvedimento di liquidazione coatta amministrativa per la società «Artena S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

In applicazione della sentenza del tribunale di Milano n. 2091/95, confermata con sentenza della corte di appello di Milano (28 ottobre 1997-10 febbraio 1998), è revocato il decreto ministeriale 14 giugno 1993, emanato a seguito della sentenza n. 161 del 15 febbraio 1993, del tribunale di Milano - Sezione fallimenti, con cui la società «Artena S.p.a.», con sede in Milano, via Rugabella n. 1, iscritta presso il registro imprese di Milano al n. 20334 (MI 146-20334) è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con cui è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori ed il comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1998

Il Ministro: BERSANI

98A8451

DECRETO 23 settembre 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 27 maggio 1998 concernente i certificati d'iscrizione nel registro delle imprese recanti la dicitura antimafia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni recante «Disposizioni contro la mafia»;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni di attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni o certificazioni antimafia;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed in particolare l'art. 15 concernente lo snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia;

Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 1998, emanato in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486, con il quale sono stati individuati i certificati che, ai fini dell'equiparazione alle comunicazioni antimafia, possono recare la dicitura antimafia di cui al medesimo art. 5, comma 1, tra i diversi certificati del registro delle imprese rilasciati dalle camere di commercio in conformità al decreto ministeriale 7 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, che ha abrogato l'intero decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486, gli articoli 2, 3 e 5 (ed il relativo allegato 5) del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nonché l'art. 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47;

Visto in particolare l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che ha riprodotto la norma di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486, ma ha introdotto una nuova dicitura antimafia da riportare in calce alle certificazioni delle camere di commercio ed, inoltre, l'art. 2, comma 3, che ha elencato i soggetti controllati riportando i soggetti di cui al predetto allegato 5;

Considerato che in conformità alle disposizioni sopra descritte occorre modificare il decreto 27 maggio 1998 per la parte concernente la predetta dicitura antimafia e per il riferimento all'elenco dei soggetti controllati indicati nel predetto allegato 5 all'art. 5 abrogato del decreto legislativo n. 490 del 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, i certificati d'iscrizione nel registro delle imprese rilasciati a norma del decreto 27 maggio 1998 recano la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del regolamento stesso.

2. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto 27 maggio 1998 è sostituito dal seguente:

«*3.* Nei certificati di cui ai commi 1 e 2 è riportato l'elenco dei soggetti verificati indicati nell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, completo dei relativi dati anagrafici».

3. Ai sensi della normativa vigente, i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto, recanti la dicitura antimafia di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486, sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio.

4. I richiami normativi contenuti nell'allegato *B* al decreto 27 maggio 1998 s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1998

Il direttore generale: CINTI

98A8495

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto-legge n. 502/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Vista la delibera del senato accademico del 4 novembre 1996;

Vista la delibera del consiglio di ammministrazione del 19 novembre 1996;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale del 3 luglio 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 26 del Titolo XVIII dello statuto dell'Università «La Sapienza» relativo alla I Scuola di specializzazione in chirurgia generale è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 26.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale I

Art. 1. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale I, articolata in due indirizzi alternativi (in chirurgia generale ed in chirurgia d'urgenza), risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia generale) e per affrontare specificamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche (indirizzo in chirurgia d'urgenza).

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 6 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della Facoltà di medicina e chirurgia (I clinica chirurgica) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili è determinato in 10 per ciascun anno di corso.

Norma transitoria - Le università richiederanno l'adeguamento statutario prevedendo secondo le seguenti norme di passaggio:

Scuola di specializzazione esistente/indirizzo	Nuove scuole di specializzazione/indirizzo
Chirurgia generale	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Chirurgia d'urgenza	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia d'urgenza
Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia oncologica	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Chirurgia generale/indirizzo in endocrinochirurgia	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Chirurgia sperimentale	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Microchirurgia	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia d'urgenza

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I. INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE.

Area A1 - *Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F04B Patologia clinica.

Area B1 - *Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori scientifico disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale.

Area C1 - *Chirurgia generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico-disciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale.

Area D1 - *Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settore scientifico-disciplinare: F08A Chirurgia generale.

Area E1 - *Chirurgia interdisciplinare.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore.

Area F1 - *Organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere

gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

II. INDIRIZZO IN CHIRURGIA D'URGENZA.

Area A2 - *Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria ed acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica e della anatomia patologica, della patologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale.

Area B2 - *Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire esperienza ulteriore nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti; affrontare, anche in prima persona, l'esecuzione degli atti diagnostici (endoscopici, ecografici, laparoscopici) e chirurgici necessari, adottando tattiche e strategie chirurgiche anche differenti dagli standards e tipiche della chirurgia d'urgenza ed emergenza;

Settori scientifico-disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale.

Area C2 - *Clinica chirurgia generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complesiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato. Deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico-disciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale.

Area D2 - *Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settore scientifico-disciplinare: F08A Chirurgia generale.

Area E2 - *Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a:

1) definire il grado d'urgenza di un paziente chirurgico ed a saper variare le procedure necessarie per giungere alla formazione della diagnosi e della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli di tempo e di struttura imposti dalla situazione di emergenza;

2) gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo di primo soccorso, la rianimazione preoperatoria e la terapia intensiva post-chirurgica sapendo utilizzare criticamente le competenze multidisciplinari disponibili nella struttura.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

Area F2 - *Chirurgia interdisciplinare.*

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a:

diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, in particolare nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Ciò limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti. Cioé nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore.

Area G2 - *Organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura; deve anche acquisire le capacità necessarie per orientarsi nelle problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari e nella eventualità di grandi calamità civili e naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato, per i previsti indirizzi alternativi:

I. ADDESTRAMENTO IN CHIRURGIA GENERALE:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore, (degli interventi indicati sub *a), b), c)* almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza);

*d.*I) avere effettuato almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;

*e.*I) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).

II. ADDESTRAMENTO IN CHIRURGIA D'URGENZA:

interventi indicati sub *a), b), c),* eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza:

*d.*II) aver effettuato almeno 600 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale e territoriale;

*e.*II) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 400) o in elezione (minimo 400).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1998

Il rettore: D'ASCENZO

98A8497

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'amministrazione»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/1998 del 16 giugno 1998 «Legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica»;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 21 del vigente statuto dell'Ateneo è così modificato:

«Art. 21. — Alla facoltà di giurisprudenza afferiscono i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze dell'amministrazione. Afferiscono inoltre i seguenti corsi di diploma: servizio sociale, relazioni industriali, consulente del lavoro, operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa».

Dopo l'art. 23 e con conseguente slittamento della numerazione successiva, viene inserito il seguente nuovo articolo:

«Art. 24. — *(Corso di laurea in scienze dell'amministrazione).*

1

1. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione giuridica, politico-istituzionale e organizzativo-gestionale nel campo dell'ammnistrazione pubblica.

2. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione ha durata quadriennale.

2

1. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione comprende almeno ventiquattro annualità d'insegnamento (fino a un massimo di ventisei) e si conclude con un esame finale di laurea.

Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto, una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera e una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza degli elementi informatici di base per la pubblica amministrazione.

2. I consigli delle strutture didattiche individuano gli insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree disciplinari di cui al successivo art. 3 e stabiliscono le modalità delle prove idoneative, degli esami di profitto e dell'esame di laurea.

3. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire la laurea in scienze dell'amministrazione possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento del diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione.

La struttura didattica indica criteri e parametri per il riconoscimento.

3

1. Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione.

2. Il biennio propedeutico comprende dodici insegnamenti annuali fondamentali da scegliersi, in ragione di almeno uno per area, all'interno delle seguenti aree disciplinari obbligatorie e individuate dai settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 di seguito indicati:

1) Area del diritto privato (N01X)

2) Area del diritto costituzionale (N08X - N09X)

3) Area del diritto amministrativo (N10X - N09X)

4) Area storico giuridica (N18X - N19X)

5) Area della scienza dell'amministrazione (Q02X)

6) Area della storia e della comparazione delle amministrazioni pubbliche (Q01C)

7) Area della finanza e della contabilità pubblica (P01C)

8) Area dei metodi e delle tecniche organizzative e gestionali dell'amministrazione (P02A - P02B - P02D - Q02X)

9) Area della economia politica (P01A - P01B - P01H)

10) Area della politica economica (P01B - P01F - P01I - P01J)

11) Area della psicologia delle organizzazioni e del lavoro (M11C)

12) Area della sociologia e della metodologia delle scienze sociali (Q05A)

3. Il biennio di specializzazione si articola in due indirizzi:

A) giuridico;

B) politico-organizzativo.

4. L'indirizzo giuridico comprende almeno dodici annualità di insegnamento anche divisibili in moduli semestrali. Almeno nove semestralità di insegnamento sono obbligatoriamente scelte nelle seguenti aree disciplinari caratterizzanti l'indirizzo in ragione di almeno una per area:

1) Area del diritto commerciale e del diritto dell'economia (N04X-N05X)

2) Area del diritto e delle organizzazioni comunitarie e internazionali (N14X)

3) Area del diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)

4) Area del diritto penale (N17X)

5) Area dei metodi e delle tecniche della normazione e dell'interpretazione giuridica (N08X - N20X)

6) Area dell'informatica giuridica (N20X)

7) Area della sociologia del diritto e dell'amministrazione (N21X - Q05E)

8) Area del diritto comparato (N11X - N02X)

9) Area del diritto tributario (N13X)

5. L'indirizzo politico organizzativo comprende dodici annualità d'insegnamento anche divisibili in moduli semestrali. Almeno nove semestralità di insegnamento sono obbligatoriamente scelte nelle seguenti aree disciplinari caratterizzanti l'indirizzo, in ragione di almeno una per area:

1) Area dell'analisi delle politiche pubbliche (Q02X - Q05A)

2) Area dell'economia delle istituzioni e delle scelte pubbliche (P01B - P01C)

3) Area dell'economia della gestione e dell'organizzazione pubblica (P02A - P02B - P02D)

4) Area della statistica e dei metodi quantitativi per la valutazione dell'attività della P.A. (P01E - S01A - S02B - S02X)

5) Area della sociologia dell'amministrazione (Q05E)

6) Area dell'organizzazione e delle politiche comunitarie (Q02X - N14X)

7) Area della storia dell'integrazione europea e delle relazioni internazionali (Q04X)

8) Area della stora delle istituzioni e delle dottrine politiche economiche (Q01B - Q01C - P01D)

9) Area della sociologia dell'organizzazione (Q05C)

6. Per ognuna delle aree disciplinari di cui ai precedenti commi dovranno essere scelti insegnamenti che assicurino un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

7. La struttura didattica competente, nelle forme previste dall'ordinamento universitario, individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando la possibilità di scegliere insegnamenti complementari per almeno quattro annualità tra quelli attivati nella facoltà sede del corso di laurea, e nelle altre facoltà dell'università o di altre università, anche estere».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1998

p. *Il rettore:* LE MOLI

98A8436

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo affisso all'albo dell'università il 4 giugno 1998;

Vista la nota di indirizzo prot. n. 1/98, del 16 giugno 1998, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il punto 4;

Vista la tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto rettorale n. 01-1207 del 5 agosto 1998 con il quale è stato emanato il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in farmacologia;

Rilevato che nell'ordinamento della scuola allegato al suddetto decreto non risulta indicata la sede amministrativa della scuola stessa né il numero massimo degli specializzandi che possono esservi ammessi;

Vista la nota in data 27 agosto 1998, con la quale il direttore della scuola con provvedimento di urgenza, ha fornito le opportune precisazioni riguardo ai dati suddetti;

Rilevata pertanto la necessità di procedere ad una integrazione e rettifica dell'ordinamento della scuola allegato al suddetto decreto;

Visto lo statuto di Ateneo, ed in particolare l'art. 13.1, ai sensi del quale il rettore può adottare, in situazioni d'urgenza provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ordinamento della scuola di specializzazione di farmacologia allegato al decreto rettorale n. 01-1207 del 5 agosto 1998 è integrato e rettificato come di seguito indicato.

2. All'art. 5, al termine, è aggiunto il seguente periodo:

«La sede amministrativa della scuola è il dipartimento di oncologia».

3. L'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di otto in ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi».

Art. 2.

È emanato l'unito testo dell'ordinamento della scuola di specializzazione in farmacologia, così come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 del presente decreto, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 17 settembre 1998

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

ORDINAMENTO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN «FARMACOLOGIA»

Art. 1.

La scuola di specializzazione in farmacologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali specifiche per lo studio dei farmaci a livello sperimentale preclinico e nell'uomo, e in particolare le metodologie strumentali e laboratoristiche per la valutazione degli effetti dei farmaci, lo studio della farmacocinetica la determinazione e il controllo delle posologie e la rilevazione e valutazione delle reazioni tossiche.

La scuola è articolata in quattro indirizzi:

a) farmacologia clinica;

b) chemioterapia;

c) farmacologia applicata;

d) tossicologia.

Gli indirizzi *a)* e *b)* sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia; agli indirizzi *c)* e *d)* possono accedere anche i laureati in farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze biologiche e veterinaria.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è il dipartimento di oncologia.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 8 in ciascun anno di corso, per un totale di 32 specializzandi.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A) Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze fondamentali sulle basi fisiologiche, biochimiche e molecolari dell'azione dei farmaci, sulle metodologie per la valutazione degli effetti farmacologici e del destino dei farmaci nell'organismo, nonché le conoscenze teorico-pratiche per lo studio dei farmaci nell'individuo e nella popolazione.

Settori: B07X - Farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici; E05A - Biochimica; E05B - Biochimica clinica; E06A - Fisiologia umana; F01X - Statistica medica; F04A - Patologia generale; F05X - Microbiologia e microbiologia clinica; K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

B) Area della farmacologia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate in tema di farmacologia generale, cellulare, molecolare, di immunofarmacologia, di tossicologia generale, di chemioterapia generale e di farmacocinetica. In particolare l'approfondimento delle conoscenze deve riguardare il meccanismo d'azione dei farmaci appartenenti ai principali gruppi terapeutici e dei tossici e le loro proprietà farmaco-tossicologiche e farmacocinetiche.

Settori: E07X - Farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici.

C) Area della farmacologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze necessarie per la valutazione clinica dell'effetto dei farmaci nell'uomo e per l'interpretazione delle rilevazioni di semeiotica funzionale e strumentale ai fini della sperimentazione farmacologica e dell'impiego terapeutico.

Deve acquisire competenze di farmacocinetica clinica necessarie per il monitoraggio terapeutico in funzione dell'individualizzazione dei regimi terapeutici, tenuto conto delle diverse condizioni fisiopatologiche e delle diverse età. Inoltre lo specializzando deve acquisire competenze sulla legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sulla organizzazione del laboratorio di farmacologia clinica, sulla predisposizione e valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X - Farmacologia clinica, chemioterapia, tossicologia, neuropsicofarmacologia, farmacocinetica; E05B - Biochimica clinica; F07A - Medicina interna; F01X - Statistica medica; F04B - Patologia clinica; F07A - Immunologia clinica e allergologia; F22B - Bioetica e legislazione.

D) Area della chemioterapia.

Obiettivo: lo specializzando deve completare le nozioni di base relative alla microbiologia, infettivologia, oncologia ed immunologia. Deve approfondire le conoscenze degli effetti, indicazioni e modalità d'impiego dei chemioterapici antivirali, antibatterici, antimicotici, antiprotozoari, antiparassitari, antiblastici e dei farmaci immunomodulanti. Deve apprendere le metodologie di indagine, di valutazione, di monitoraggio dell'attività dei chemioterapici in vitro e in vivo, in modelli animali e nel paziente. Inoltre deve acquisire competenze sulla legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sulla predisposizione e valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X - Chemioterapia, farmacocinetica; F01X - Statistica medica; F05X - Microbiologia e microbiologia clinica; F07I - Malattie infettive; F04C - Oncologia medica; F07A - Immunologia e allergologia; F22B - Bioetica e legislazione.

E) Area della farmacologia applicata.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire competenze specifiche per lo studio delle azioni e del meccanismo d'azione dei farmaci su modelli animali, anche in funzione dello sviluppo di nuovi farmaci. In particolare le competenze devono riguardare lo studio dei rapporti struttura-azione, delle interazioni farmacologiche e della farmacocinetica, nonché la organizzazione e conduzione delle sperimentazioni farmacotossicologiche in fase preclinica e il mantenimento e l'utilizzazione degli animali da esperimento.

Settori: E07X - Farmacologia, farmacologia molecolare; E13X - Biologia applicata; V33A - Farmacologia e tossicologia veterinaria; C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo; F22B - Bioetica e legislazione.

F) Area della tossicologia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate relative alla tossicologia sperimentale, alle metodologie volte alla valutazione quali-quantitativa dei tossici, alla tossicocinetica, alla tossicologia ambientale, alla tossicologia alimentare. Deve inoltre acquisire nozioni di legislazione in campo tossicologico, di farmacoepidemiologia per la conduzione di studi in campo tossicologico comprendenti anche le reazioni avverse ai farmaci, e conoscere l'organizzazione di un laboratorio di tossicologia clinica. I laureati in medicina

e chirurgia devono anche acquisire conoscenze di tossicologia clinica per la diagnosi e la terapia di intossicazioni acute e croniche incluse le tossicodipendenze e sull'organizzazione dei centri antiveleni.

Settori: E07X - Tossicologia, farmacocinetica; F22B - Medicina legale; F22C - Medicina del lavoro; E03A - Ecologia; F01X - Statistica medica; F21X - Anestesia e rianimazione; F22B - Bioetica e legislazione.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammessi all'esame di diploma, gli specializzandi, nei corsi comuni e nei corsi di indirizzo, devono:

1) aver collaborato alla esecuzione di esperimenti per la valutazione dell'attività farmacologica in vitro;

2) aver collaborato alla esecuzione di esperimenti per la valutazione dell'attività farmacologica in vivo;

3) aver collaborato alla progettazione e alla esecuzione di almeno 2 protocolli per lo studio della attività farmacodinamica in modelli sperimentali;

4) aver eseguito almeno 20 consultazioni di banche dati per acquisire informazioni farmacotossicologiche.

a) Per l'indirizzo di farmacologia clinica:

1) aver collaborato alla stesura di almeno 4 protocolli di farmacologia clinica di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione;

2) aver seguito l'esecuzione di almeno 10 monitoraggi farmacotossicologici durante cicli di terapia e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse;

3) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

4) aver frequentato per almeno due mesi un reparto internistico per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie;

5) aver partecipato ad almeno 40 verifiche di trattamento farmacologico con valutazione clinica e strumentale di efficacia e tossicità dei farmaci;

6) aver collaborato almeno ad un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero;

7) aver collaborato alla impostazione di almeno un protocollo di farmacosorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio;

8) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

b) Per l'indirizzo di chemioterapia:

1) aver collaborato alla stesura di almeno 4 protocolli di farmacologia clinica di chemioterapici di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione;

2) aver seguito l'esecuzione di almeno 10 monitoraggi farmacotossicologici durante cicli di terapia con chemioterapici e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse;

3) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

4) aver frequentato per almeno due mesi un reparto oncologico o di malattie infettive per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie;

5) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico terapeutico di almeno 100 pazienti in trattamento chemioterapico;

6) aver collaborato almeno ad un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero;

7) aver collaborato alla impostazione di almeno un protocollo di farmacosorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio;

8) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

c) Per l'indirizzo di farmacologia applicata:

1) aver partecipato ad almeno uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche in vitro, e alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti;

2) aver partecipato ad almeno uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche in vivo, e alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti;

3) aver collaborato alla progettazione e all'esecuzione di almeno uno studio di farmacocinetica nell'animale;

4) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

5) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione farmaco-tossicologica preclinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

d) Per l'indirizzo di tossicologia:

1) aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche nell'animale;

2) aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche in vitro;

3) aver partecipato ad almeno uno studio per la valutazione di genotossicità;

4) aver partecipato alla messa a punto di metodologie atte a svelare l'inquinamento ambientale;

5) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche o tossicologiche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e xenobiotici nei liquidi biologici;

6) aver collaborato alla stesura parziale o integrale della documentazione tossicologica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione;

7) (limitatamente ai laureati in medicina e ehirurgia) aver frequentato un ambulatorio o reparto al quale afferiscano pazienti con intossicazioni acute e/o croniche.

98A8498

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 14 settembre 1998, n. **151.**

Interventi in materia di Edizioni nazionali e Comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali.

Art. 1.

La presente circolare disciplina gli interventi dello Stato a favore delle Edizioni nazionali e dei Comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali con riferimento a quanto previsto dalla legge numero 420/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali interventi consistono nella costituzione e nel finanziamento di:

a) Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 420/1997;

b) Edizioni nazionali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 420/1997.

Art. 2.

Istanze

Le domande di istituzione di Edizioni nazionali o Comitati nazionali e di ammissione ai relativi contributi, redatte in carta da bollo solo in caso di istanze presentate da soggetti privati, devono essere trasmesse alla Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali, presso l'ufficio centrale per i beni librari le Istituzioni culturali e l'editoria (via M. Mercati, 4 - 00197 Roma) nei termini previsti dal successivo art. 7.

Art. 3.

Comitati nazionali

Ai fini della costituzione dei Comitati nazionali di cui all'art. 1, lettera *a)* i richiedenti dovranno inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 2, una dettagliata relazione tecnica firmata in originale, contenente i seguenti elementi:

obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste e l'indicazione di modalità, tempi ed eventuali fasi di realizzazione del programma stesso;

risorse finanziare necessarie, distinte per parti funzionali e fasi di attuazione;

bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica;

elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale;

proposte relative agli organi del Comitato nazionle (presidente e segretario-tesoriere).

Saranno tenute in particolare considerazione le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una migliore qualità dei risultati e un più ampio coinvolgimento di soggetti.

Non sono ammissibili:

a) progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;

b) progetti che non indichino con chiarezza i programmi da realizzare.

Art. 4.

Costituzione edizioni nazionali

Ai fini della costituzione delle edizioni nazionali di cui all'art. 1, lettera *b)*, i richiedenti dovranno inviare unitamente all'istanza di cui a precedente art. 2, una dettagliata relazione, firmata in originale, contenente i seguenti elementi:

piano generale dell'edizione nazionale con l'indicazione dell'articolazione interna dell'opera e del numero complessivo di volumi previsto;

motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;

risorse finanziarie complessive necessarie;

elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti.

Art. 5.

Contributi edizioni nazionali

Sono ammesse al contributo previsto dall'art. 3 comma 6 della legge n. 420/1997 le commissioni scientifiche preposte alle Edizioni nazionali attualmente operanti, ovvero quelle che saranno istituite secondo le modalità previste dalla presente circolare.

Le istanze di contributo, firmate in originale dal presidente o dal segretario tesoriere, dovranno essere corredate da:

programma annuale dei lavori che la commissione intende svolgere con il contributo richiesto;

relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente;

bilancio preventivo delle spese redatto in forma analitica con indicazione delle entrate previste e delle uscite programmate;

conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in forma analitica e dettagliata;

elenco dei volumi pubblicati nell'anno precedente;

elenco dei volumi in corso di stampa;

indicazione del numero di codice fiscale della commissione.

Art. 6.

Termini

Al fine di consentire alla Consulta dei Comitati nazionali e delle edizioni nazionali di elaborare tempestivamente i piani di ripartizione delle risorse finanziare, le richieste redatte ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente circolare dovranno essere spedite alla Consulta entro e non oltre il 30 marzo; le domande relative all'anno in corso saranno accolte fino al termine massimo di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione della presente circolare nella «*Gazzetta Ufficiale*.

Le richieste redatte ai sensi dell'art. 5 dovranno essere spedite alla Consulta entro e non oltre il 30 marzo dell'anno per il quale si programma l'attività e si richiede il contributo.

p. *Il Ministro:* LA VOLPE

98A8452

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Comunicato riguardante la dichiarazione congiunta ARAN-confederazioni sindacali CISL, CGIL, UIL, CONF.S.A.L., CISAL, RDB/CUB e UGL del 21 settembre 1998, sulla individuazione della data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale (RSU) nei comparti di contrattazione del pubblico impiego.

L'ARAN e le confederazioni sindacali Cisl, Cgil, Uil, Conf. S.A.L., Cisal, Rdb/Cub e Ugl hanno congiuntamente individuato — ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *h),* del decreto legislativo n. 396 del 1997 come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998 e dell'art. 2, comma 3, dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle R.S.U. sottoscritto il 7 agosto 1998 — la data di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni, che si terranno nei seguenti giorni:

Dal 18 al 20 novembre 1998 nei comparti:

ministeri;

enti pubblici non economici;

istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;

aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Dal 23 al 25 novembre 1998 nei comparti:

regioni ed autonomie locali;

scuola;

università;

servizio sanitario nazionale.

Le operazioni di scrutinio avverranno contestualmente il giorno 26 novembre 1998.

98A8418

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 14 settembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alle signore:

Sandra Lombardo-Brodbeck, console onorario della Confederazione svizzera a Catania;

Consuelo Priasco, console onorario della Repubblica di Malta a Roma.

98A8453

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Meeting per l'amicizia fra i popoli», in Rimini

Con decreto ministeriale 15 settembre 1998, n. 1275, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione «Meeting per l'amicizia fra i popoli», con sede in Rimini, costituito da ventidue articoli, redatto con verbale in data 30 aprile 1998.

98A8454

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario nonché di sostegno al reddito».

Il decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario nonché di sostegno al reddito», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 28 luglio 1998.

98A8510

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 settembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1645,82
ECU	1944,04
Marco tedesco	988,78
Franco francese	294,88
Lira sterlina	2807,77
Fiorino olandese	876,84
Franco belga	47,931
Peseta spagnola	11,640
Corona danese	259,86
Lira irlandese	2471,86
Dracma greca	5,697
Escudo portoghese	9,642
Dollaro canadese	1091,54
Yen giapponese	12,299
Franco svizzero	1198,27
Scellino austriaco	140,54
Corona norvegese	222,98
Corona svedese	209,29
Marco finlandese	324,77
Dollaro australiano	974,33

98A8545

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rhinathiol tosse»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 246 del 3 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale RHINATHIOL TOSSE (bromidrato di destrometorfano), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Rhinathiol tosse» gel orale senza zucchero.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Rhinathiol tosse», flacone dosatore di gel orale senza zucchero da 52 ml;

A.I.C. n. 019396035/M (in base 10), 0LHX03 (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., via Galleria Passarella - 20122 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento della specialità vengono effettuati in alternativa presso gli stabilimenti della Synthelabo Groupe S.A., officina di Coutances (Francia) e Laboratoires Chemineau officina di Vouvray (Francia).

Composizione: ogni dose di gel da 2 ml contiene:

principio attivo: bromidrato di destrometorfano 15 mg;

eccipienti: ß-ciclodestrina, sorbato di potassio, p-idrossibenzoato di metile, saccarina di sodio, glicerolo, gomma xantano, aroma di caramello(*), colorante caramello (E150b), acqua purificata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della tosse stizzosa, secca non produttiva.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: farmaco di automedicazione.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*) Composizione dell'aroma caramello: etil butirrato, 2,8-cineolo, 3-idrossi-2-butanone, acido acetico, acido butirrico, 1,2-propan-diolo, benzil-acetato, alcol benzilico, 4-etil-maltolo, 1,2,3-propantriol-triacetato, delta-decalattone, piperonale, diidro-cumarina, delta-dodecalattone, idrossi-etil-decanoato, vanillina.

98A8221

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Comunicato relativo al decreto ministeriale 30 luglio 1998 concernente l'istituzione dell'Università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», in Vercelli.

Il testo dell'accordo per le iniziative di istituzione della nuova Università tra il MURST, l'Università di Torino e gli Enti territorialmente interessati, allegato al decreto ministeriale 30 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998, è integrato dal sottoriportato elenco relativo alle risorse finanziarie trasferite dal-

l'Università di Torino all'Università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», con sede in Vercelli, che fa parte integrante dell'accordo stesso.

ALLEGATO

(i) L'Universita di Torino trasferisce all'Università del Piemonte Orientale le risorse finanziarie relative ai seguenti posti:

novantuno posti di docente di prima fascia;

centoventitre posti di docente di seconda fascia;

centotredici posti di ricercatore o di assistente del ruolo ad esaurimento;

settantasei posti di personale tecnico amministrativo già attribuiti alle sedi del Piemonte Orientale più undici posti (sesta qualifica funzionale equivalente) assegnati dal MURST per il Piemonte Orientale.

(ii) L'Università di Torino trasferisce all'Ateneo del Piemonte Orientale le risorse strumentali, finanziarie e le attrezzature come risultano dagli inventari e dai bilanci dei centri di gestione autonoma delle sedi di Alessandria, Novara e Vercelli (facoltà, dipartimenti, centri, ecc.). Per quel che riguarda il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche di Novara si fa riferimento ai beni inventariati presso la facoltà di farmacia di Torino, e alle risorse finanziarie destinate a tale corso.

(iii) L'Università di Torino trasferisce all'Ateneo del Piemonte Orientale le risorse finanziarie per le sedi di Alessandria, Novara e Vercelli e precisamente:

la parte residua delle assegnazioni per piani di sviluppo 1986/90 e 1991/93 destinata a nuove costruzioni, ripristino, trasformazione immobili e manutenzione straordinaria pari a L. 12.665.044.000;

la parte residua dei fondi per l'edilizia generale e dipartimentale di cui alle lettere prot. 1081 del 17 ottobre 1995 e prot. 801 del 14 giugno 1996 pari a L. 28.449.546.000;

le quote riconosciute con delibere del senato accademico (30 novembre 1996) e del consiglio di amministrazione (17 dicembre 1996) sino al 31 ottobre 1996;

l'acconto previsto nei bilanci 1997 pari a nove miliardi e 100 milioni, salvo conguaglio da effettuare alla data del 31 ottobre 1998;

le quote relative a finanziamenti di piano diversi dal fondo di finanziamento ordinario sino alla data del 31 dicembre 1996, così suddivisi sulla base della lettera ministeriale prot. 1541 del 17 ottobre 1997:

lire 1.552 milioni (art. 3);

lire 457 milioni (art. 6, secondo comma);

lire 247 milioni (art. 6, quinto comma);

per un totale di 2.256 milioni.

98A8437

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i settori scientifico-disciplinari di seguito specificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N01X «Istituzioni di diritto privato».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: A03X «Fisica matematica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento o la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

I provvedimenti rettorali di esecuzione della delibera di chiamata saranno assunti solo dopo verifica della loro compatibilità con le risorse di budget e le disponibilità di organico.

98A8499

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Palermo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza c/o Polo didattico di Trapani - Corso di D.U. in relazioni industriali:

un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare: N01X «Diritto privato».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8440

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5 e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di scienze delle formazione intende coprire per trasferimento un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

S03B «Statistica sociale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8438

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 novembre 1973, n. 66, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi dell'Aquila è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare A02A denominato «Analisi matematica», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di che trattasi dovranno far pervenire le loro domande debitamente corredate dalla relativa documentazione al magnifico rettore dell'Università dell'Aquila, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8439

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189